



PROVINCIA DI FERRARA

VALORIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI PER PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA FOTOVOLTAICA

PUBBLICA SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE SU TETTI DI EDIFICI DI PROPRIETÀ PROVINCIALE FINALIZZATO ALLA INSTALLAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

CAPITOLATO D'ONERI

INDICE

ART. 1 - DEFINIZIONI.....	3
ART. 2 – OGGETTO, FINALITA' E DURATA DELLA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE.....	3
ART. 3 – LUOGHI E CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI.....	6
ART. 4 – SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI.....	7
ART. 5 - CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO.....	7
ART. 6 - MODALITA' OPERATIVE DELL'INTERVENTO.....	9
- Sopralluoghi e pratiche burocratiche preliminari.....	10
- Progettazione e installazione degli impianti.....	10
- Pratiche burocratiche in corso d'opera.....	10
- Connessione alla rete elettrica.....	11
- Fine lavori.....	11
- Collaudo.....	11
- Pratiche burocratiche di chiusura.....	11
- Conduzione e gestione dell'impianto e svolgimento dell'ordinaria e straordinaria manutenzione	11
ART. 7 - PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	12
ART. 8 - ONERI PER LA SICUREZZA.....	12
ART. 9 – ULTERIORI ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'AFFIDATARIO.....	13
ART. 10 – CONTROLLI E VERIFICHE. ONERI ULTERIORI DELL'AMMINISTRAZIONE	14
ART. 11 - DANNI A TERZI E CUSTODIA DEL CANTIERE.....	15
ART. 12 - DISCIPLINA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEL CONTRATTO.....	15
- Stipula del contratto e spese contrattuali.....	15
- Domicilio dell'affidatario.....	15
- Regime dei corrispettivi.....	15
- Divieto di cessione del contratto e dell'uso delle superfici concesse.....	15
- Garanzie e assicurazioni.....	15
- Foro competente.....	17
- Fallimento dell'affidatario.....	17
ART. 13 - INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	17

<u>Art. 14 – LA POLITICA AMBIENTALE DELLA PROVINCIA.....</u>	<u>17</u>
<u>in materia di Infrastrutture e strumenti di lavoro</u>	<u>18</u>
<u>in materia di Risorse umane</u>	<u>18</u>
<u>in materia di Fornitori</u>	<u>18</u>
<u>in materia di Collettività</u>	<u>18</u>
<u>in materia di Utenti</u>	<u>18</u>
<u>ART. 15 - NORMATIVA GENERALE.....</u>	<u>19</u>

ART. 1 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto valgono le definizioni di cui al presente articolo e di cui al **Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007 “Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”** pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 45 del 23 Febbraio 2007 (conto energia), ovvero:

- per **“amministrazione”** o **“Provincia”** si intende la Provincia di Ferrara, soggetto proprietario dei tetti degli immobili da concedere in diritto di superficie per l'installazione e gestione di impianti fotovoltaici e che indice la pubblica selezione mediante procedura aperta;
- per **“concorrente”** si intende ogni operatore economico, singolo o associato che partecipa alla selezione;
- per **“affidatario”** si intende l'operatore economico, singolo o associato che risulterà vincitore della selezione ed a cui verranno concesse in diritto di superficie le coperture degli immobili di proprietà del committente, al fine di installarvi gli impianti di produzione di energia elettrica fotovoltaica;
- per **“coperture”** si intendono i tetti e tutte le altre superfici degli immobili elencati nell'articolo “Luoghi e caratteristiche degli impianti”, destinate alla posa degli impianti fotovoltaici;
- per **“impianto fotovoltaico”** si intende un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare tramite l'effetto fotovoltaico;
- per **“energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico”** si intende l'energia elettrica misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, ivi incluso l'eventuale trasformatore, prima che essa sia resa disponibile alle utenze elettriche del soggetto responsabile e/o immessa nella rete elettrica;
- per **“punto di connessione”** si intende il punto della rete elettrica, di competenza del gestore di rete, nel quale l'impianto fotovoltaico viene collegato alla rete elettrica;
- per **“data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico”** si intende la prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le seguenti condizioni:
 - l'impianto e' collegato in parallelo con il sistema elettrico;
 - risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell'energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete;
 - risultano attivi i relativi contratti di scambio o cessione dell'energia elettrica;
 - risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti;
- per **“soggetto responsabile”** si intende l'amministrazione committente, ovvero il soggetto responsabile dell'esercizio dell'impianto che ha diritto a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti;
- per **“soggetto attuatore”** si intende il Gestore dei servizi elettrici – GSE S.p.a., già Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A., di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- per **“impianti non integrati”** si intendono impianti con moduli ubicati al suolo, ovvero con moduli collocati, con modalità diverse dalle tipologie di cui agli allegati 2 e 3 del Decreto 19.02.2007 del Ministero dello Sviluppo Economico, sugli elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;
- per **“impianti parzialmente integrati”** si intendono impianti nei quali moduli sono posizionati, secondo le tipologie elencate in allegato 2 del Decreto citato, su elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;
- per **“impianti con integrazione architettonica”** si intendono impianti nei quali i moduli sono integrati, secondo le tipologie elencate in allegato 3 del Decreto citato, in elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione.

ART. 2 – OGGETTO, FINALITA' E DURATA DELLA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE

L'amministrazione concede al soggetto affidatario della selezione, il diritto di superficie sulle coperture degli immobili di proprietà provinciale indicati nel presente capitolato, vincolando detto diritto alla progettazione, realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici. La durata della

concessione è stabilita per un massimo di 20 anni consecutivi, ovvero per il numero inferiore di anni offerto dall'affidatario in sede di gara e che sarà indicato nel contratto.

La concessione del diritto reale sugli immobili comprende anche le parti degli edifici adibite al passaggio dei cablaggi ed all'installazione delle apparecchiature elettriche necessarie al regolare funzionamento degli impianti fotovoltaici ed al loro allacciamento, nonché il connesso diritto di accedere all'impianto da parte dell'affidatario e dei suoi incaricati.

Al fine della realizzazione degli impianti fotovoltaici a regola d'arte e della gestione dell'attività di produzione e manutenzione dell'energia, sono a completo carico, onere economico e responsabilità dell'affidatario tutte le attività necessarie e conseguenti, dirette e indirette, restando l'amministrazione totalmente esente da ogni spesa o contributo.

In via esemplificativa ma non esaustiva l'affidatario dovrà curare:

- Progettazione impianto, attivazione DIA, piano operativo di sicurezza;
- Disbrigo di tutte le pratiche necessarie per ottenere l'incentivo statale;
- Gestione dei rapporti con gli enti fornitori dell'energia elettrica per l'allaccio dell'impianto;
- Trasporto presso il luogo di installazione di tutti i materiali necessari, allestimento e disallestimento del cantiere e smaltimento dei materiali di risulta e degli imballi;
- Fornitura, posa e messa in esercizio della totalità dell'impianto come descritto in offerta e comunque chiavi in mano e funzionante;
- Esecuzione impianto elettrico di interfaccia con quello interno esistente ed esecuzione di tutte le attività necessarie per la connessione dell'impianto alla rete pubblica, compresa la richiesta e il pagamento del preventivo e del costo totale delle opere necessarie per la connessione dell'impianto alla rete elettrica, nessuna esclusa (ove necessari, sono compresi la realizzazione o l'adeguamento delle cabine elettriche di trasformazione MT/BT necessarie alla connessione degli impianti);
- Collaudo impianto;
- Formazione degli addetti dell'amministrazione sull'utilizzo dell'apparecchiatura di interfaccia;
- Rilascio libretto di impianto e manuale d'uso, manutenzione e sicurezza;
- Rilascio dichiarazione di conformità;
- Gestione, conduzione e manutenzione dell'impianto al fine di garantirne la sicurezza e la piena produttività per tutto il periodo di gestione;
- Formalizzazione con atto notarile della cessione irrevocabile dei crediti derivanti all'amministrazione dalle tariffe incentivanti a favore dell'affidatario, secondo le procedure ammesse dal GSE.

In particolare, l'affidatario elaborerà e predisporrà a sua totale cura e spese, a favore dell'Amministrazione, che presterà la necessaria assistenza, tutta la documentazione tecnica e amministrativa richiesta dal GSE, assumendosi ogni responsabilità in caso di sua insufficienza, inadeguatezza o incompletezza.

L'affidatario, che sosterrà tutti i costi di progettazione, realizzazione, collegamento alla rete elettrica, gestione e manutenzione dell'impianto per un periodo massimo di 20 anni (ovvero per il periodo più breve offerto dall'affidatario in sede di gara), avrà diritto a recuperare l'investimento unicamente introitando le tariffe incentivanti erogate dal GSE in proporzione all'energia elettrica prodotta.

A tal fine, l'amministrazione, soggetto responsabile dell'esercizio dell'impianto e destinataria delle tariffe incentivanti, cederà formalmente all'affidatario tutti i crediti derivanti dall'incentivo denominato "conto energia" nei modi e nella misura prevista dal DM 19/2/2007 e dalle ulteriori normative vigenti, per tutta la durata della concessione del diritto di superficie, secondo le modalità stabilite dal presente Capitolato d'onere. Con la sottoscrizione del contratto, pertanto, l'affidatario rinuncerà espressamente a richiedere qualsiasi ulteriore indennità o rimborso spese alla Provincia in dipendenza dell'esecuzione del contratto medesimo.

Qualora già in sede di offerta, ovvero anche successivamente in corso di contratto, l'affidatario abbia proposto e sia stato autorizzato dall'amministrazione ad effettuare opere di miglioramento delle prestazioni energetiche sugli edifici esistenti al fine di ottenere il premio per impianti fotovoltaici abbinati all'uso efficiente dell'energia, di cui all'art. 7 del DM 19/02/2007, l'affidatario medesimo avrà diritto ad introitare anche tutta la maggiorazione della tariffa incentivante ottenuta con le opere svolte.

Sia per gli impianti per i quali l'amministrazione, per il tramite dell'affidatario, attiverà la modalità denominata "scambio sul posto" (disciplinato dalla delibera ARG/elt 74/08, Allegato A Testo integrato dello scambio sul posto –TISP- e dalla successiva delibera ARG/elt 186/09, che ha recepito quanto previsto dalla legge 99/09), sia per gli impianti per i quali attiverà la modalità denominata "ritiro dedicato" o "vendita indiretta" (mediante la stipula di una convenzione di ritiro dedicato con il GSE, ai sensi della delibera AEEG n. 280/07), resta inteso che tutta l'energia prodotta dall'impianto resterà di esclusiva proprietà della Provincia, sia quella autoconsumata, sia quella ceduta alla rete ed ogni valorizzazione dell'energia stessa (in qualsiasi forma) sarà di esclusiva spettanza dell'amministrazione.

L'affidatario è tenuto a custodire e a conservare l'impianto e le superfici concesse con cura e con la massima diligenza e non può destinare queste ultime ad altro uso che non sia quello previsto dal presente capitolato. **L'impianto dovrà irrevocabilmente rimanere stabilmente inserito sugli immobili concessi dalla Provincia, e l'affidatario si obbliga a non rimuoverlo in alcun modo né ad asportarlo per l'intera durata del contratto. L'inosservanza della predetta condizione produrrà la revoca immediata della concessione del diritto di superficie per fatto e colpa dell'affidatario**, con la conseguenza che l'amministrazione, qualora possibile e fatto comunque salvo il maggior danno, potrà ritenere definitivamente in proprietà l'impianto a titolo di penale, ovvero, richiedere il risarcimento integrale dei danni subiti.

Entro tre mesi dalla scadenza del diritto di superficie l'amministrazione si riserva di esercitare le seguenti opzioni, alle quali l'affidatario dovrà obbligatoriamente aderire:

- far smantellare e allontanare dagli immobili, a cura e spese dell'affidatario, gli impianti fotovoltaici ripristinando lo stato "quo ante" della copertura fatto salvo il normale deperimento di quest'ultima derivante dal normale uso. In tal caso l'affidatario effettuerà a proprie cura e spese, entro il termine inderogabile di 6 mesi decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta, tutte le operazioni di rimozione e smaltimento dell'impianto e di ogni sua componente, provvedendo al ripristino dello stato dei luoghi ed ai collegamenti degli impianti elettrici, già connessi agli impianti fotovoltaici, alla rete elettrica e ad ogni pratica autorizzativa eventualmente necessaria a tale scopo, comprese eventuali volture e/o richieste di nuovo allacciamento al gestore del servizio di fornitura dell'energia elettrica. Eventuali fori fatti nel calcestruzzo o nel cemento delle pareti per fissare la sottostruttura degli impianti saranno chiusi con materiale isolante e la Provincia dichiara sin d'ora di accettare tale soluzione. In caso di inerzia dell'affidatario l'amministrazione potrà ordinare l'esecuzione d'ufficio dei lavori necessari al ripristino dei luoghi, con diritto di rivalersi nei confronti dell'affidatario inadempiente per il rimborso degli oneri sostenuti oltre all'eventuale maggior danno.
- acquisire a titolo gratuito la proprietà degli impianti fotovoltaici dall'affidatario. In tal caso si redigerà opportuno verbale di consegna che, a seguito dell'estinzione del diritto di superficie, darà atto del trasferimento della proprietà dell'impianto alla Provincia per avvenuta accessione, liberando da tale data l'affidatario da ogni impegno ed obbligo. La gratuità dell'accessione in tale opzione è giustificata dal fatto che di tale eventualità si è già adeguatamente tenuto conto nel piano economico-finanziario formulato in sede d'offerta dall'affidatario.

In alternativa alle opzioni di cui sopra, qualora vi sia volontà in tal senso, le Parti, rinegoziando i patti e le condizioni del presente rapporto in funzione delle mutate condizioni di rendimento e vetustà dell'impianto e delle rispettive esigenze, ovvero delle diverse normative

vigenti, potranno anche concordare il proseguimento della gestione degli impianti per un ulteriore periodo, stabilendo le relative condizioni tecnico-economiche.

A fini esclusivamente ricognitivi, l'importo del presente contratto viene convenzionalmente determinato sulla base della potenza nominale complessiva installata degli impianti stimata nel Studio di fattibilità (1800 kWp circa), moltiplicata per un costo medio di realizzazione degli impianti (aggiornato alla data di approvazione della documentazione di gara) pari a Euro 3.500,00 per ogni kilowatt di potenza di picco (kWp) installata, e quindi per un importo complessivo di investimento indicativo pari a Euro 6.300.000,00.

ART. 3 – LUOGHI E CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI

Ai fini dell'offerta, gli estremi dei fabbricati le cui coperture saranno oggetto della concessione del diritto di superficie, sono indicati nella tabella sotto riportata.

Le relative **schede tecniche dettagliate** per la progettazione e l'installazione degli impianti sono contenute nello “**Studio di fattibilità**” redatto dalla Provincia e facente parte della documentazione predisposta per la selezione del miglior offerente.

La potenza nominale minima e massima degli impianti da installare non potrà essere inferiore a quella indicata in tabella.

Lotto 1

Denominazione immobile	Indirizzo	Superficie totale della copertura (m ²)	Potenza minima da installare (kWp)	intervallo di incremento minimo e massimo da kWp a kWp
Centro Scolastico superiore di Codigoro	V.le Resistenza 3 - Codigoro	13.000	850	850-1000
Aviosuperficie di Valle Gaffaro	Via Strada Corriera – Località Volano di Codigoro	1.000	50	illimitato

Lotto 2

Denominazione immobile	Indirizzo	Superficie totale della copertura (m ²)	Potenza minima da installare (kWp)	intervallo di incremento minimo e massimo da kWp a kWp
I.T.I. Copernico - Carpeggiani	Via Pontegradella 25 - Ferrara	8.000	190	190-200 oppure da 400 a illimitato
I.T.C. V. Monti	Via Azzo Novello 4 - Ferrara	4.500	150	150-200
Liceo scientifico A. Roiti	Via Leopardi 64 - Ferrara	1.500	60	60-200
I.T.G. G. B. Aleotti	Via Ravera 11 - Ferrara	2.000	120	120-200
Polo Scolastico Superiore di Argenta	Via Matteotti 16 - Argenta	1.700	60	60-200
Centro Scolastico Superiore di Cento	Via Rigone 1 – Cento	3.800	190	190-200 oppure da 400 a illimitato

Gli impianti fotovoltaici da installare potranno essere delle seguenti tipologie:

- non integrati, in cui i moduli sono posizionati, secondo le tipologie elencate in allegato 1 del Decreto 19/02/2007;
- parzialmente integrati, in cui i moduli sono posizionati, secondo le tipologie elencate in allegato 2 del Decreto 19/02/2007, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;
- con integrazione architettonica, in cui i moduli sono integrati, secondo le tipologie elencate in allegato 3 del Decreto citato, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione.

I moduli fotovoltaici utilizzati dovranno essere accompagnati da idonea certificazione, rilasciata da un laboratorio accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, circa la conformità alla norma CEI EN 61215 (per moduli al silicio cristallino) e CEI EN 61646 (per moduli a film sottile) e dovrà altresì essere attestato l'anno di fabbricazione dei moduli fotovoltaici stessi.

Ciascun impianto costituente il sistema fotovoltaico dovrà essere dotato di un proprio complesso di misura dell'energia prodotta (cumulata) e delle relative ore di funzionamento: a tal fine, può essere impiegata l'eventuale strumentazione di misura in dotazione ai gruppi di condizionamento e controllo della potenza; altrimenti, si dovrà ricorrere ad appositi contatori.

Il gruppo di condizionamento e controllo della potenza dovrà essere accompagnato da idonea certificazione, rilasciata da un laboratorio accreditato, comprovante al conformità alle norme vigenti e in particolare alla CEI 11-20, qualora venga impiegato il dispositivo di interfaccia interno al convertitore stesso.

Salvo quanto espressamente indicato nel presente Capitolato d'oneri, la tipologia degli impianti e le soluzioni proposte dai concorrenti non sono soggette a particolari limitazioni, ma saranno oggetto di valutazione tecnica e qualitativa da parte di apposita commissione secondo i criteri stabiliti dal presente Capitolato e dal Disciplinare di gara.

L'amministrazione garantisce l'idoneità degli edifici interessati all'installazione degli impianti come specificato nello Studio di fattibilità succitato e pertanto l'affidatario, in sede di offerta e di successiva progettazione e realizzazione, dovrà tenere conto degli stati di fatto e delle risultanze tecniche ivi riportate.

In corso di contratto le parti potranno concordare ulteriori ampliamenti degli impianti nell'ambito degli immobili oggetto della gara e delle loro pertinenze.

ART. 4 – SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI

Per tutta la durata del contratto, sia per gli impianti per i quali l'amministrazione, per il tramite dell'affidatario, attiverà la modalità denominata "scambio sul posto", sia per gli impianti per i quali attiverà la modalità denominata "ritiro dedicato", la Provincia avrà la **"titolarità dell'esercizio"** degli impianti e si configurerà pertanto come **"Soggetto Responsabile"**, così come definito all'art. 2 comma 1 lettera h) del D.M. 19/2/2007, intestataria delle utenze e avente diritto, nel rispetto delle disposizioni del citato decreto, a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti e ad esercitare il controllo e la sorveglianza sul corretto funzionamento e sulla sicurezza degli impianti, nonché sulla confacente manutenzione degli stessi, atta a mantenerne nel tempo la migliore produttività. L'affidatario, in base al presente contratto ed alla proprietà superficiale delle coperture ove sono installati gli impianti, assumerà invece, sia nei confronti dell'amministrazione che dei terzi, il ruolo sostanziale di responsabile della conduzione e della manutenzione degli impianti.

I crediti derivanti dalle tariffe incentivanti saranno ceduti all'affidatario a fronte dell'assunzione diretta della conduzione e manutenzione degli impianti per tutta la durata del rapporto.

ART. 5 - CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO

A seguito della stipula del contratto l'amministrazione, mediante successivi atti notarili, concederà all'affidatario il diritto reale di superficie sulle coperture degli immobili di proprietà provinciale, vincolando detto diritto alla progettazione, realizzazione e gestione di impianti

fotovoltaici destinati ad essere posti ad esclusivo servizio della Provincia medesima con carattere di inamovibilità per tutta la durata del rapporto.

L'amministrazione è il *soggetto responsabile dell'esercizio dell'impianto*, titolare del contratto di fornitura di energia elettrica, intestataria del contatore d'utenza e beneficiaria dell'incentivo denominato "conto energia".

Per la remunerazione dell'investimento e delle attività svolte a favore dell'amministrazione per tutta la durata del contratto, l'affidatario introiterà esclusivamente le tariffe incentivanti del "conto energia" erogate dal GSE alla Provincia in proporzione all'energia elettrica prodotta.

A garanzia di stabilità dell'investimento fatto dall'affidatario e della certezza e tempestività dei pagamenti dovutigli, la Provincia, da una parte gli concederà mediante atto notarile la proprietà superficaria delle aree necessarie alla realizzazione degli impianti, dall'altra formalizzerà con atto notarile a favore dell'affidatario la cessione irrevocabile dei crediti derivanti dal "conto energia", secondo le procedure ammesse dal GSE.

Tutta l'energia prodotta dall'impianto resterà invece di esclusiva proprietà della Provincia, sia quella autoconsumata, sia quella ceduta alla rete, così come ogni altra valorizzazione dell'energia dipendente (in qualsiasi forma) dalla modalità di "scambio sul posto" o di "ritiro dedicato" che potrà essere attivata sull'impianto.

Alla scadenza del contratto, l'amministrazione avrà facoltà di esercitare le opzioni come previste al precedente art. 2, acquisendo la proprietà degli impianti installati o viceversa richiedendone lo smaltimento, senza alcun costo aggiuntivo.

Qualora già in sede di offerta, ovvero anche successivamente in corso di contratto, l'affidatario abbia proposto e sia stato autorizzato dall'amministrazione ad effettuare opere di miglioramento delle prestazioni energetiche sugli edifici esistenti al fine di ottenere il **premio per impianti fotovoltaici abbinati all'uso efficiente dell'energia, di cui all'art. 7 del DM 19/02/2007**, l'affidatario medesimo avrà diritto ad introitare anche tutta la maggiorazione della tariffa incentivante ottenuta con le opere svolte. Se formulate in sede di gara, dette proposte saranno oggetto di valutazione tecnica e qualitativa da parte della commissione secondo i criteri stabiliti dal presente Capitolato e dal Disciplinare di gara.

A tale proposito si riporta di seguito il paragrafo 2.3 della Guida edita dal GSE sul "conto energia" (Edizione n. 5 aprile 2010).

2.3 Premio abbinato all'uso efficiente dell'energia negli edifici di cui all'art. 7 del DM 19/02/07.

Il premio per impianti fotovoltaici abbinati a un uso efficiente dell'energia consiste in una maggiorazione della tariffa incentivante già riconosciuta ai sensi del DM 19/02/07. Possono beneficiare del premio gli impianti fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 200 kW che accedono alle tariffe incentivanti ai sensi del DM 19/02/07 operanti in regime di scambio sul posto e che alimentano, anche parzialmente, utenze ubicate all'interno o asservite ad unità immobiliari o edifici, come definiti dall'art.2, comma 1 del D.lgs. 192/05 e successive modificazioni e integrazioni (D.lgs. 311/06). Qualora il soggetto responsabile, successivamente all'ammissione al premio, decida di non avvalersi del servizio di scambio sul posto, verrà meno il diritto al riconoscimento del premio a decorrere dal giorno successivo a quello di cessazione del contratto di scambio. Il DM 06/08/09 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, ha introdotto la non cumulabilità delle detrazioni fiscali (55%) per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art.1, comma 349, della legge 26/12/06 n. 296, con il premio per impianti fotovoltaici abbinati all'uso efficiente dell'energia di cui all'art. 7 del DM19/02/07. Dal 12 ottobre 2009, data di entrata in vigore di tale decreto, non è quindi possibile richiedere il premio suddetto a seguito di interventi per i quali si sia beneficiato o si intenda beneficiare delle detrazioni. Per ulteriori informazioni si rimanda a quanto specificato sul sito del GSE nella sezione dedicata al Conto Energia. premio per impianti fotovoltaici abbinati all'uso efficiente dell'energia di cui all'art. 7 del DM19/02/07

2.3.1 Edifici esistenti oggetto di opere di miglioramento delle prestazioni energetiche

Il soggetto responsabile si dota di un attestato di certificazione energetica (nota¹) relativo all'edificio o all'unità immobiliare, comprensivo di indicazioni di possibili interventi

migliorativi delle prestazioni energetiche e, successivamente alla data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico, effettua interventi, tra quelli individuati nell'attestato di certificazione energetica, che conseguano, al netto dei miglioramenti derivanti dall'installazione dell'impianto fotovoltaico, una riduzione certificata di almeno il 10% dell'indice di prestazione energetica (cioè del fabbisogno specifico di energia primaria per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria) rispetto allo stesso indice individuato nell'attestato di certificazione energetica iniziale.

L'esecuzione degli interventi e l'ottenimento della riduzione del fabbisogno di energia sono dimostrati mediante un nuovo attestato di certificazione energetica e da una relazione tecnica firmata da un tecnico in possesso dei requisiti di legge.

Nel caso in cui gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio interessino le superfici strutturali su cui è installato l'impianto fotovoltaico, è consentito che l'esecuzione degli interventi medesimi e la realizzazione dell'impianto possano avvenire contemporaneamente.

Il premio consiste in una maggiorazione percentuale della tariffa riconosciuta pari alla metà della percentuale di riduzione del fabbisogno di energia conseguita e attestata, ma non può comunque eccedere il 30% della tariffa incentivante. Il premio decorre dall'anno solare successivo alla data di ricevimento della richiesta. La tariffa incentivante maggiorata è riconosciuta per tutto il periodo residuo di diritto alla tariffa incentivante. L'esecuzione di nuovi interventi che conseguano una riduzione di almeno il 10% dell'indice di prestazione energetica dell'edificio o unità immobiliare, rispetto al medesimo indice antecedente ai nuovi interventi, rinnova il diritto al premio nel rispetto del limite massimo del 30% della tariffa inizialmente riconosciuta.

(nota1) Gli attestati di certificazione energetica e le relative relazioni tecniche ante e post operam presentate per la richiesta del premio devono impiegare metodologie di calcolo conformi alle specifiche tecniche UNI/TS 11300, come previsto dal DM 26/06/09 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici). L'elenco dei software applicativi conformi alle suddette Norme è consultabile sul sito del Comitato Termotecnico Italiano (CTI).

ART. 6 - MODALITA' OPERATIVE DELL'INTERVENTO

La stipula del contratto dovrà aver luogo entro il termine fissato dall'Ente. Ove tale termine non venisse rispettato, l'amministrazione potrà unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dall'aggiudicazione dell'affidatario.

Nelle more della stipula del contratto e della formalizzazione notarile della concessione del diritto di superficie sulle coperture degli immobili per ciascun impianto, l'affidatario, entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione definitiva, mediante apposito verbale di consegna e consistenza, riceverà provvisoriamente in consegna le superfici, al fine di poter sollecitamente dare seguito alle attività previste. Il diritto di superficie della durata di 20 anni consecutivi, ovvero per il numero inferiore di anni offerto dall'affidatario in sede di gara, avrà decorrenza dalla data di messa in esercizio di ciascun impianto e di contabilizzazione del relativo contributo "conto energia".

Il termine per ultimare i lavori e le installazioni di tutti i sistemi fotovoltaici di cui al presente Capitolato è fissato in 8 (otto) mesi a partire dalla data di consegna provvisoria delle superfici. L'amministrazione avrà facoltà di prorogare il suddetto termine, su motivata e documentata istanza dell'affidatario, nei casi in cui il ritardo non sia addebitabile a negligenza dell'affidatario stesso.

Le tappe da affrontare per la corretta installazione e messa in esercizio di un impianto fotovoltaico saranno indicativamente le seguenti:

- Sopralluoghi e pratiche burocratiche preliminari.
- Progettazione.
- Installazione.
- Pratiche burocratiche in corso d'opera.
- Connessione alla rete elettrica.
- Fine lavori.
- Collaudo.

- Pratiche burocratiche di chiusura.
- Conduzione e gestione dell'impianto e svolgimento della ordinaria e straordinaria manutenzione.

Tutte le attività indicate saranno a carico dell'affidatario, salva la facoltà dell'amministrazione di seguire con propri tecnici di fiducia la corretta esecuzione dei lavori e delle attività.

Il progetto delle opere dovrà tenere conto delle condizioni e delle caratteristiche tipologiche e statiche degli immobili sui quali ci si trova ad operare e dei servizi cui sono adibiti e dovrà essere redatto da un professionista abilitato.

- Sopraluoghi e pratiche burocratiche preliminari

In questa fase si dovranno ottemperare tutti gli obblighi di legge previsti in termini di urbanistica, impiantistica, relazione con il gestore della rete di distribuzione. Ad esempio si procederà alla DIA o permesso a costruire laddove richiesto; alla richiesta di eventuali nulla osta (beni culturali, comune o altro), alle pratiche di verifica statica e procedure verso il Genio Civile e quant'altro viene richiesto dalle leggi vigenti.

Successivamente, si dovrà procedere alla richiesta di connessione verso il gestore di rete secondo le regole stabilite dal gestore stesso. Il D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003, all'art. 12, stabilisce che la costruzione e l'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono soggetti ad una autorizzazione unica da rilasciarsi a seguito di un procedimento della durata massima di 180 giorni, nel rispetto delle norme in materia ambientale, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. In merito agli aspetti autorizzativi, relativamente agli impianti fotovoltaici in oggetto, il DM 19 febbraio 2007 precisa che:

- gli impianti di potenza non superiore a 200 kW e gli impianti parzialmente o totalmente integrati non sono considerati "industriali" e non sono quindi soggetti alla verifica ambientale regionale (screening - VIA), purché non ubicati in aree protette;
- per gli impianti per i quali non è necessaria alcuna autorizzazione è sufficiente la dichiarazione di inizio attività (DIA).

L'iter autorizzativo è interamente a carico dell'affidatario, rimanendo in capo all'amministrazione l'unico obbligo di fornire tempestivamente i dati necessari alla compilazione delle pratiche e una collaborativa assistenza.

- Progettazione e installazione degli impianti

L'affidatario redigerà i progetti secondo la guida CEI 82-25 2008 "Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti elettriche di media e bassa tensione" e li trasmetterà per conoscenza all'amministrazione su supporto ottico (CD-ROM) per una verifica generale di conformità all'offerta presentata. I progetti dovranno essere redatti e firmati di professionisti regolarmente abilitati e corredati da tutti i disegni ed elaborati tecnici anche relativi al coordinamento della sicurezza.

La realizzazione degli impianti dovrà avvenire in conformità al progetto e nel rispetto di tutte le condizioni indicate nella proposta di offerta.

Sarà a carico dell'amministrazione, durante l'esecuzione dei lavori di installazione degli impianti, il costo per la fornitura di acqua ed energia elettrica in cantiere, nonché la messa a disposizione degli spazi di lavoro previsti.

Le coperture di cui al presente contratto saranno consegnate all'affidatario in buono stato di manutenzione attestato da apposito verbale di consegna e consistenza. L'affidatario, prima della stipula del contratto, darà atto di aver visionato dette coperture e di averle trovate in buono stato di conservazione e di manutenzione ed adatte alle proprie esigenze, impegnandosi a restituirle, alla scadenza del contratto, nel medesimo stato, salvo il normale deterioramento derivante dall'uso.

- Pratiche burocratiche in corso d'opera

Durante l'intero ciclo di vita dell'impianto, l'affidatario curerà l'espletamento delle pratiche burocratiche richieste dalla normativa vigente, predisponendo eventualmente tutta la documentazione necessaria da sottoporre alla firma dell'amministrazione in qualità di "soggetto responsabile" (- inoltro al gestore di rete locale del progetto preliminare dell'impianto e richiesta al medesimo della connessione alla rete precisando se si intende attivare il servizio di scambio sul posto; - inoltro al gestore di rete locale dell'accettazione del preventivo economico e conclusione del rapporto contrattuale; - inoltro al gestore di rete locale della comunicazione di conclusione dei

lavori; - presentazione all'Ufficio Tecnico di Finanza (UTF) competente la denuncia dell'apertura dell'officina elettrica).

- Connessione alla rete elettrica

L'affidatario curerà la connessione alla rete elettrica sostenendo gli adempimenti ed i relativi oneri economici e tecnici stabiliti dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) nell'Allegato A della delibera ARG/elt 99/08 recante "Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (TICA)", entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 2009.

- Fine lavori

Al termine di ciascuna installazione l'affidatario predisporrà e procederà alla comunicazione del termine dei lavori al gestore della rete, che successivamente provvederà all'installazione dei contatori di energia. Ciascun gestore di rete ha la propria procedura e modulistica per la comunicazione di fine lavori.

- Collaudo

Dopo l'installazione dei contatori di energia da parte del gestore di rete l'affidatario procederà al collaudo di ciascun impianto. Il certificato di collaudo, predisposto e firmato da personale competente su fac-simile scaricabile dal sito del GSE dovrà contenere le seguenti prove: continuità elettrica e connessioni tra i moduli, messa a terra di masse e scaricatori, isolamento dei circuiti elettrici delle masse, corretto funzionamento dell'impianto, verifiche prestazionali dell'impianto previste dal DM 19/02/07.

- Pratiche burocratiche di chiusura

Effettuata la fine lavori ed il collaudo l'affidatario predisporrà la comunicazione al GSE di tutti i dati richiesti per l'accesso alla tariffa incentivante come previsti dalla Delibera AEEG 90/07, utilizzando l'apposito portale informativo.

I documenti da inviare al GSE per la richiesta dell'incentivo sono riassunti ai paragrafi 7.1 e 7.2 della già citata Guida del GSE sul "conto energia" (Edizione n. 5 aprile 2010).

Come evidenziato in tale documento, a impianto realizzato ed entrato in esercizio, l'affidatario dovrà assicurare la piena conformità dell'impianto ai requisiti previsti, essendo a conoscenza del fatto che, secondo il GSE, le principali cause procedurali o tecniche che possono comportare l'esclusione dagli incentivi dopo l'entrata in esercizio dell'impianto, sono:

- il rilascio di false dichiarazioni inerenti le disposizioni del DM 19/02/07;
- l'utilizzo di moduli fotovoltaici non certificati;
- il mancato rispetto del termine di 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, per far pervenire al GSE la richiesta di concessione della tariffa incentivante (fatta salva la possibilità di fare richiesta di incentivo ex novo secondo quanto previsto dal DM 02/03/09);
- il mancato rispetto del termine di 90 giorni dalla data di ricezione dell'eventuale richiesta d'integrazione da parte del GSE, per far pervenire ulteriori documenti necessari alla valutazione;
- entrata in esercizio dell'impianto dopo 14 mesi (24 mesi per i soggetti pubblici) dalla data di raggiungimento del limite dei 1200 MW di impianti fotovoltaici installati.

- Conduzione e gestione dell'impianto e svolgimento dell'ordinaria e straordinaria manutenzione

Per lo svolgimento del presente contratto, **l'amministrazione indicherà uno o più referenti tecnici che avranno il compito di rapportarsi con i referenti dell'affidatario.**

L'affidatario effettuerà tutte le operazioni di manutenzione degli impianti avendo cura di non arrecare danni ai manufatti che li ospitano e, qualora previsto per legge, ottenendo preventivamente le prescritte autorizzazioni da parte degli organi competenti.

Oltre agli adempimenti amministrativi necessari, **le operazioni più significative compiute sugli impianti saranno oggetto di specifiche comunicazioni al referente tecnico dell'amministrazione, anche ai fini del necessario coordinamento operativo con le attività che si svolgono negli edifici provinciali che ospitano gli impianti.**

Tutte le manutenzioni e riparazioni aventi per oggetto gli impianti, necessarie per mantenerne lo stato di efficienza, verranno effettuate a cura e spese dell'affidatario, secondo il programma di massima presentato in sede di gara.

Nel caso in cui l'amministrazione abbia involontariamente cagionato danni che richiedono interventi di manutenzione o riparazione degli impianti le relative spese saranno a carico dell'amministrazione medesima, così come invece saranno a carico dell'affidatario eventuali danni involontariamente arrecati alle coperture degli immobili durante l'espletamento delle attività di propria competenza.

L'affidatario ed il personale da esso incaricato, ha diritto di accedere alle coperture concesse in diritto di superficie per svolgere le manutenzioni e riparazioni sopra indicate nonché per svolgere qualsiasi verifica si renda necessaria, previa comunicazione al referente tecnico dell'amministrazione dei giorni e degli orari in cui le predette operazioni verranno effettuate.

In casi di comprovata emergenza l'affidatario avrà diritto di accedere senza indugio agli immobili, contattando a tal fine il referente tecnico dell'Ente.

Le spese di manutenzione e di riparazione delle coperture derivanti dal normale uso restano ad esclusivo carico dell'amministrazione.

ART. 7 - PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa diffida all'affidatario ad eliminare, entro trenta giorni, ogni causa di inadempimento, quando questi non adempia agli obblighi previsti.

La risoluzione potrà essere dichiarata ex art. 1456 c.c., purché preceduta da comunicazione di diffida, nelle seguenti ipotesi:

- riscontro di gravi vizi o ritardi nella progettazione e nella esecuzione delle opere;
- esecuzione delle opere in modo difforme dalle prescrizioni progettuali;
- il mancato rispetto dei termini di inizio e completamento degli impianti e dei lavori nei termini previsti;
- manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei lavori;
- sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi senza giustificato motivo;
- interruzione dell'erogazione di energia elettrica fotovoltaica protratta per più di 10 giorni consecutivi, non motivata da evidenti cause di forza maggiore tempestivamente comunicate all'amministrazione e da questa verificate;
- utilizzo delle aree concesse per fini diversa quelli previsti dal contratto;
- in ogni altro caso previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

In caso di ritardo nella ultimazione dei lavori, rispetto ai termini pattuiti verrà applicata per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, una penale pari allo 1 ‰ del valore convenzionale così come stabilito al precedente art. 2 delle opere per le quali sia stato riscontrato il ritardo, fino ad un massimo del 10 %, oltre il quale opera la risoluzione immediata del contratto.

Nei casi di ingiustificata interruzione dell'erogazione di energia elettrica fotovoltaica, salvo il risarcimento del maggior danno, verrà altresì applicata una penale di euro 100,00 per ciascun impianto e per ogni giorno naturale e consecutivo di mancata erogazione.

In caso di revoca della concessione del diritto di superficie da parte dell'amministrazione per intervenuti e superiori motivi di interesse pubblico, all'affidatario, fatto salvo il maggior danno ovvero specifici diversi accordi tra le parti, sarà rimborsato il valore attuale delle opere realizzate e corrisposto un indennizzo a titolo di mancato guadagno pari al 10% del valore delle opere eventualmente ancora da eseguire e al 10% del valore della parte del servizio ancora da gestire, da valutarsi sulla produzione realizzata nell'ultimo anno di esercizio dell'impianto, decurtata del 3,50% annuo per mancato esborso di oneri gestionali e manutentivi. In caso di insufficienza dei precitati parametri l'indennizzo sarà calcolato sulla base del piano economico-finanziario presentato dall'affidatario in sede di gara.

ART. 8 - ONERI PER LA SICUREZZA

Tutti gli adempimenti e le funzioni da svolgersi in esecuzione delle norme relative alla sicurezza previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, dovranno essere svolti a cura dell'affidatario, compresi il coordinamento dei piani e l'integrazione fra i piani della sicurezza per interventi specifici che lo richiedano. In tali piani si dovrà tenere conto in particolare, oltre ai rischi propri delle lavorazioni da eseguire, anche delle condizioni particolari derivanti dalla necessità di intervenire in sicurezza senza interrompere l'uso degli immobili su cui si opera. L'affidatario è altresì tenuto ad osservare, relativamente al personale impiegato nei lavori, tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l'assistenza sociale ed a rispettare tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori previsti dal D.Lgs. 81/2008 ed, in particolare, a quello della redazione del documento valutazione dei rischi (DUVRI) inerenti all'attività da svolgere. In tale documento dovranno essere accuratamente analizzati i rischi relativi all'esecuzione delle opere, introdotti nel ciclo lavorativo del soggetto che opera nell'immobile provinciale, e definite ed applicate le conseguenti misure di prevenzione e protezione.

Il personale dell'affidatario dovrà essere dotato dei mezzi necessari ed sarà tenuto a rispettare le consuete norme che definiscono i criteri di un comportamento civile e di correttezza etica nel lavoro e dovrà essere dotato di idonei mezzi di protezione.

L'affidatario sarà ritenuto pienamente responsabile dell'applicazione delle misure di sicurezza previste dal proprio documento di valutazione dei rischi e provvederà, a proprie spese ed a propria piena e totale responsabilità:

- a formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento del contratto oggetto del presente capitolato ed alle misure di protezione da attuare per ridurre tali rischi;
- a controllare e a pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza e di igiene, nonché le disposizioni che l'amministrazione impartisse in materia;
- a disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i dispositivi di protezione individuali e collettivi previsti per i rischi connessi agli interventi da effettuare;
- a curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi d'opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;
- ad informare immediatamente l'amministrazione in caso di infortunio e di ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge;
- ad applicare nei confronti di eventuali subappaltatori, approvati dall'amministrazione, le procedure previste dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, con specifico riguardo alla formazione e trasferimento dell'informazione circa i contenuti del DUVRI e all'organizzazione e al rispetto dei conseguenti interventi compensativi di tutela. In caso di avvenuta redazione dei documenti di cui al punto precedente, dovrà essere data tempestiva e formale comunicazione all'amministrazione.

In sede di offerta, il concorrente, nella documentazione tecnico-economica contenente il piano economico-finanziario dell'intervento proposto, unitamente ai costi di gestione dovrà altresì evidenziare la stima dei costi per l'adozione delle misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi per la salute e la sicurezza.

ART. 9 – ULTERIORI ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’AFFIDATARIO

Sono altresì a carico dell'affidatario gli oneri e gli obblighi seguenti:

- rispetto della normativa in materia fiscale, previdenziale e in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nell'attività oggetto dell'appalto;
- conformità dello sviluppo delle attività al progetto approvato;
- predisposizione di tutta la documentazione necessaria alle verifiche;
- osservanza di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e ad assolvere tutti gli obblighi del datore di lavoro per ciò che concerne assicurazione, provvidenze e previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi, nonché ai pagamenti di contributi ed indennità spettanti ai lavoratori;
- oneri e rischi relativi alla prestazione in oggetto, limitatamente a quanto stabilito nel presente capitolato, ad ogni attività e fornitura che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione delle opere;

- spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette e ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

ART. 10 – CONTROLLI E VERIFICHE. ONERI ULTERIORI DELL'AMMINISTRAZIONE

L'amministrazione, per mezzo di personale autorizzato, potrà in qualsiasi momento verificare l'andamento dei lavori di realizzazione e/o di manutenzione degli impianti e potrà chiedere all'affidatario resoconti sulle modalità di gestione, sul rendimento e sul funzionamento degli stessi.

L'amministrazione potrà accedere alle coperture oggetto del presente capitolato per effettuare verifiche sulle strutture o sul grado di manutenzione delle stesse e, in caso di necessità previa comunicazione all'affidatario, avrà facoltà di eseguire i necessari interventi di manutenzione sugli immobili.

L'amministrazione, conscia del fatto che la gestione degli impianti che si è obbligata a permettere è vantaggiosa solo se il loro esercizio non viene disturbato da lavori di modifica degli edifici, con il presente contratto si obbliga verso l'affidatario:

- ad astenersi dall'intraprendere modifiche degli edifici o mutamenti dell'utilizzazione degli stessi, che possano concretamente ridurre le prestazioni originarie degli impianti;
- a garantire per l'intera durata del contratto, la necessaria cooperazione affinché la gestione degli impianti rimanga possibile e profittevole;
- a non oscurare in alcun modo i moduli fotovoltaici e ad astenersi dal fare tutto quanto possa causare un'ombra sugli impianti come, ad esempio, la realizzazione di manufatti o strutture, piantumazione di alberi o siepi posizionati, anche in maniera temporanea, in modo tale da creare ombra sui moduli stessi.

L'amministrazione dichiara che i tetti degli immobili concessi in diritto di superficie non sono gravati da servitù ovvero da diritti di terzi che possano limitare o essere in contrasto con l'installazione e con l'esercizio economico dell'impianto secondo le finalità previste dal presente contratto.

In caso di attività necessitate di ordinaria e straordinaria manutenzione delle coperture per cause non dovute all'impianto fotovoltaico o non imputabili all'affidatario, che eventualmente comportino la temporanea sospensione del funzionamento dell'impianto e quindi un'interruzione della produttività, l'amministrazione ristorerà all'affidatario la quota di tariffa incentivante non goduta.

Detta somma, denominata "quota ristoro", sarà calcolata in ragione della differenza tra l'ammontare della tariffa incentivante riconosciuta dal GSE per il periodo compreso tra il giorno nel quale ha avuto inizio la sospensione, totale o parziale, del funzionamento e il giorno nel quale è terminata la sospensione, totale o parziale, del funzionamento, e la media delle tariffe incentivanti riconosciute dal GSE nello stesso periodo dell'anno precedente.

Nel caso in cui l'amministrazione intendesse procedere alla vendita a terzi di uno degli immobili in cui sia installato un impianto fotovoltaico oggetto del presente contratto, il nuovo acquirente sarà tenuto a garantire all'affidatario le stesse condizioni originariamente garantite.

L'amministrazione si impegna pertanto a far rispettare il presente contratto anche in caso di alienazione o cessione dell'immobile sul quale è posizionato l'impianto, obbligandosi a trasferire all'acquirente gli obblighi ed i diritti derivanti dal contratto stesso.

Qualora, per qualsiasi causa, il presente contratto non possa essere volturato in capo al nuovo proprietario dell'immobile, si procederà come nel caso della revoca della concessione del diritto di superficie da parte dell'amministrazione, per cui all'affidatario, fatto salvo il maggior danno ovvero specifici diversi accordi tra le parti, sarà rimborsato il valore attuale delle opere realizzate e corrisposto un indennizzo a titolo di mancato guadagno pari al 10% del valore delle opere eventualmente ancora da eseguire e al 10% del valore della parte del servizio ancora da gestire, da valutarsi sulla produzione realizzata nell'ultimo anno di esercizio dell'impianto, decurtata del 3,50% annuo per mancato esborso di oneri gestionali e manutentivi. In caso di insufficienza dei precitati parametri l'indennizzo sarà calcolato sulla base del piano economico-finanziario presentato dall'affidatario in sede di gara.

ART. 11 - DANNI A TERZI E CUSTODIA DEL CANTIERE

L'affidatario è solo ed unico responsabile sia penalmente che civilmente per ogni e qualsiasi danno cagionato a terzi dovuto alla esecuzione del presente contratto.

Egli dovrà pertanto prendere a sue cure e spese tutte le misure precauzionali necessarie che riterrà più opportune.

Il cantiere ed i materiali installati e/o approvvigionati nell'ambito del cantiere si intendono sotto la responsabilità dell'affidatario, il quale è pertanto tenuto alla sua custodia nei modi previsti dalla legge.

L'amministrazione non si intende minimamente responsabile in caso di danno o furto che avesse a verificarsi nell'ambito del cantiere.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni arrecati a cose o a terzi, determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'affidatario, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

ART. 12 - DISCIPLINA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEL CONTRATTO

- Stipula del contratto e spese contrattuali

La stipula del contratto dovrà aver luogo entro il termine fissato dall'amministrazione. Ove tale termine non venisse rispettato l'Ente potrà unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dall'aggiudicazione dell'affidatario.

Tutte le spese ed oneri relativi alla stipulazione del contratto e ad esso conseguenti, ivi comprese quelle di carattere fiscale, immediate o future, sono a carico dell'affidatario.

- Domicilio dell'affidatario

L'affidatario, ad ogni effetto di legge e di contratto, eleggerà il proprio domicilio nel Comune di Ferrara, presso propri uffici, ovvero in mancanza presso la casa comunale, ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione e comunicazione che si rendano necessarie. Ogni variazione del domicilio di cui sopra deve essere tempestivamente comunicata all'amministrazione.

- Regime dei corrispettivi

Essendo gli oneri per la realizzazione e gestione degli impianti completamente a carico dell'affidatario, non è previsto alcun pagamento o fatturazione a carico dell'amministrazione, in quanto i crediti ceduti verranno contabilizzati dal GSE. Gli importi dei crediti ceduti, rispetto all'amministrazione cedente, devono intendersi comunque comprensivi di IVA, IRAP e di qualsiasi altro onere o tributo.

- Divieto di cessione del contratto e dell'uso delle superfici concesse

E' fatto divieto all'affidatario di cedere o subconcedere a terzi il presente contratto senza il consenso preventivo scritto dell'amministrazione.

L'affidatario si obbliga altresì a non cedere, neppure temporaneamente, l'uso delle superfici in concessione né a titolo gratuito, né a titolo oneroso, pena l'immediata restituzione del bene, oltre al risarcimento degli eventuali danni.

- Garanzie e assicurazioni

L'affidatario risponde in proprio dei danni cagionati, anche dai suoi dipendenti e incaricati, a persone e/o a cose compresa l'amministrazione, in dipendenza dell'esecuzione del presente contratto.

L'amministrazione è completamente sollevata ed indenne da ogni pretesa e molestia da parte di terzi per i danni sopra citati.

A garanzia della buona riuscita delle opere previste dal contratto è richiesta una garanzia fidejussoria pari al 10 per cento (un decimo) del valore convenzionale delle opere così come stabilito al precedente art. 2.

La garanzia fidejussoria deve essere prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolga in via esclusiva o prevalente attività di

rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze, o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, e deve:

- a) avere efficacia dalla data di stipula del contratto fino alla data di collaudo di ciascun impianto;
- b) prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione ai sensi dell'articolo 1944 del codice civile;
- c) prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2 del codice civile e con operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'amministrazione;
- d) contenere l'impegno all'erogazione, senza riserve, entro quindici giorni dalla semplice richiesta scritta dell'amministrazione.
- e) essere presentata in originale all'amministrazione all'atto della formale sottoscrizione del contratto.

Il contenuto della garanzia richiesta per il presente contratto ricalca sostanzialmente lo schema previsto alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

Detta garanzia è progressivamente svincolata a decorrere dalla data di collaudo di ciascun impianto, attestata dai singoli certificati di collaudo predisposti su fac-simile del GSE.

L'amministrazione potrà avvalersi della garanzia fidejussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio in caso di inadempienza dell'affidatario. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'affidatario di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fidejussoria deve essere tempestivamente reintegrata nella misura prevista, qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente;

A copertura dei danni che l'amministrazione o terzi possano subire in dipendenza dell'esecuzione del contratto e per tutta la durata del medesimo, l'affidatario sarà obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa di RCT/RCO (responsabilità civile terzi e responsabilità civile operatori) stipulata con primaria Compagnia, che tenga indenne l'amministrazione ed i terzi da tutti i danni che possano essere arrecati a persone e/o a cose, compresa l'amministrazione stessa, per fatti imputabili a responsabilità dell'affidatario, comprese le responsabilità derivanti dai beni di sua proprietà o dall'azione od omissione dei suoi dipendenti e incaricati in dipendenza del presente contratto. Il massimale dovrà essere congruo e comunque complessivamente non inferiore a euro 5.000.000,00.

Relativamente alla protezione degli impianti, a garanzia dell'integrità e produttività dei medesimi, l'affidatario dovrà altresì stipulare e mantenere in essere, per tutta la durata del contratto, una polizza assicurativa "All Risks" comprensiva del rischio meteorologico, evento fortuito, incendio, furto, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi, con un massimale proporzionato al valore delle opere da assicurare. Quest'ultima polizza dovrà essere prodotta a decorrere dalla data di collaudo di ciascun impianto e potrà anche essere predisposta in modo da poter essere successivamente implementata con apposite appendici in occasione dei collaudi degli impianti successivi.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'affidatario, dovranno coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'affidatario sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo devono coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

A comprova delle succitate coperture assicurative, è espresso onere dell'affidatario produrre copia delle relative polizze all'amministrazione. Inoltre l'affidatario ha l'obbligo, sotto pena di decadenza del contratto, di presentare all'amministrazione le ricevute di pagamento dei premi relativi ai rinnovi annuali delle suddette polizze per tutta la durata del contratto stesso.

- Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in conseguenza della stipulazione del contratto, sarà competente esclusivamente il Giudice Ordinario del Foro di Ferrara. Le Parti escludono la competenza arbitrale.

Le Parti stabiliscono inoltre che le controversie nascenti dal presente contratto potranno, previo specifico accordo di entrambe le Parti, essere previamente sottoposte a tentativo di conciliazione secondo il Regolamento di Conciliazione della Camera di Commercio di Ferrara ed ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale nn. 204/55883 del 3 luglio 2008.

- Fallimento dell'affidatario

In caso di fallimento dell'appaltatore l'amministrazione eserciterà tutte le azioni necessarie per tutelare i propri interessi e si conviene che l'Ente godrà del diritto di prelazione per l'acquisto dell'impianto.

ART. 13 - INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si rende noto che i dati personali raccolti in occasione della presente procedura saranno trattati, con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, per l'espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L.241/90 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa da parte di terzi) in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente.

I dati giudiziari, raccolti ai sensi del DPR 445/2000, saranno trattati in conformità al D.Lgs. 196/2003. In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti previsti dall'art.7 del citato D.Lgs. 196/2003.

Titolare del trattamento è la Provincia di Ferrara ed il responsabile è il Dirigente Responsabile del Procedimento indicato nel presente Capitolato d'Oneri.

Art. 14 – LA POLITICA AMBIENTALE DELLA PROVINCIA

Relativamente agli impatti ambientali diretti e indiretti derivanti dalle attività di cui al presente rapporto, l'appaltatore si impegna ad operare secondo gli indirizzi del "Documento di politica per la qualità e l'ambiente" approvato dalla Provincia con deliberazione del Consiglio Provinciale nn. 106/86669 del 18/11/2009 nell'ambito del percorso di registrazione in conformità con il Regolamento comunitario EMAS II, e di seguito riportato.

LA POLITICA PER LA QUALITA' E L'AMBIENTE DELLA PROVINCIA DI FERRARA

La Provincia di Ferrara, nella consapevolezza delle proprie responsabilità politiche ed istituzionali, ha deciso di dotarsi volontariamente di un sistema di gestione per la qualità e l'ambiente in conformità con le norme UNI EN ISO 9001:2008, 14001:2004 e con il Regolamento comunitario EMAS II (761/2001). L'obiettivo principale è quello di promuovere costantemente il miglioramento della soddisfazione della propria utenza e del proprio operato in campo ambientale.

PRINCIPI GENERALI

Con la presente politica la Provincia di Ferrara definisce i seguenti principi generali a cui ispirare ogni attività:

- mantenimento della conformità con le leggi, i regolamenti, le normative nonché il rispetto degli impegni sottoscritti; in campo ambientale, in particolare, intende avvalersi delle linee di azione definite dagli Aalborg Commitments;
- miglioramento continuo della soddisfazione della propria utenza e della qualità della vita nel proprio territorio, attraverso l'erogazione controllata dei servizi, la prevenzione dell'inquinamento, la riduzione degli impatti ambientali e la promozione di iniziative per l'uso razionale delle risorse naturali;

- utilizzo efficiente delle nuove tecnologie per l'erogazione ed il controllo dei servizi e la comunicazione;
- sensibilizzazione, ascolto e coinvolgimento della cittadinanza, delle imprese, degli enti locali e delle associazioni che operano sul territorio, attivando azioni coordinate, coerenti con gli impegni assunti;
- promozione della partecipazione attiva dei propri dipendenti al sistema di gestione per la qualità e l'ambiente, attraverso il coinvolgimento e l'adeguata formazione del personale.

IMPEGNI

La Provincia di Ferrara si impegna specificatamente a:

in materia di **Infrastrutture e strumenti di lavoro**

- assicurare un livello di efficienza e conformità alle normative delle proprie infrastrutture e degli strumenti di lavoro in modo che essi siano idonei all'erogazione di servizi organizzati in modo razionale, moderno e trasparente riducendo progressivamente il consumo di risorse;

in materia di **Risorse umane**

- assicurare che la qualità delle risorse umane sia idonea all'erogazione di servizi gestiti con competenza e cortesia e promuovere la partecipazione attiva del proprio personale all'individuazione dei possibili miglioramenti da apportare alle modalità di svolgimento delle proprie attività;
- organizzare il lavoro in modo tale da garantire la ciclicità delle attività di pianificazione, esecuzione, controllo e miglioramento di ogni processo;

in materia di **Fornitori**

- assicurare che la qualità delle forniture di beni, servizi e lavori sia idonea a consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti;
- promuovere e preferire, dove possibile e sempre nel rispetto della trasparenza e delle leggi vigenti, l'instaurazione di rapporti con fornitori i cui sistemi gestionali abbiano ottenuto certificazioni di qualità e/o ambientali;
- ricorrere a procedure di appalto sostenibili dando attuazione ad una politica di acquisti verdi;
- vigilare, negli appalti, sulla corretta applicazione delle normative sull'igiene e sicurezza del lavoro, sulla regolarità dei lavoratori impiegati e sul rispetto delle normative ambientali;

in materia di **Collettività**

- assicurare la massima trasparenza nelle attività svolte, tramite una efficiente ed efficace comunicazione relativamente agli obiettivi previsti ed ai risultati conseguiti;
- favorire la coesione della società locale in trasformazione, dei territori e delle istituzioni anche attraverso il processo partecipativo di Agenda 21 Locale e le altre forme di coinvolgimento dei cittadini nella definizione delle strategie e delle scelte;

in materia di **Utenti**

- assicurare una costante attenzione alle esigenze della propria utenza ed alle valutazioni che la stessa esprime di come queste vengono soddisfatte;
- garantire la partecipazione ai procedimenti e la tempestiva comunicazione di ogni necessaria informazione nel pieno rispetto delle leggi, delle regole di trasparenza e di quelle relative alla privacy;
- incrementare le modalità di tutela dell'utenza previste dalle normative vigenti attraverso un sistema di raccolta e rapido trattamento dei reclami.

Inoltre, la Provincia di Ferrara, sulla base della valutazione degli aspetti e degli impatti ambientali diretti e indiretti derivanti dalle proprie attività, intende perseguire i seguenti obiettivi strategici specifici (anche attraverso la promozione dell'utilizzo degli strumenti volontari promossi dall'Unione Europea):

in materia di **risorse naturali comuni**

- ridurre il consumo di energia, promuovendo iniziative volte al risparmio energetico, all'uso razionale e all'utilizzo di fonti rinnovabili;
- pianificare l'uso delle risorse idriche garantendone la conservazione e il risanamento;
- difendere la biodiversità, tutelando e valorizzando gli habitat al fine di salvaguardare la flora e la fauna locale;
- contenere il consumo del suolo per insediamenti ed infrastrutture;
- ridurre la produzione dei rifiuti e a perseguirne il riuso, il riciclaggio ed il recupero energetico esclusivamente per la frazione residua;
- migliorare la qualità dell'aria, riducendo le emissioni di inquinanti attraverso l'attività di pianificazione e controllo;

in materia di *consumo responsabile e stili di vita*

- promuovere, attraverso una corretta informazione, l'adozione da parte dei cittadini di stili di vita rispettosi dell'ambiente;

in materia di *mobilità e traffico*

- realizzare modelli di mobilità sostenibile e sicura tramite la pianificazione intersettoriale e, in particolare: a ridurre la necessità di trasporto, a promuovere e favorire il trasporto pubblico, in particolare quello ferroviario, in alternativa a quello privato e a promuovere le modalità di trasporto a minor impatto ambientale;

in materia di *economia locale sostenibile*

- promuovere un modello di sviluppo locale fondato sulla ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla tutela dell'ambiente e del patrimonio storico e culturale e a incentivare attività a basso impatto ambientale.

La presente politica costituisce il riferimento per valutare l'avanzamento rispetto agli obiettivi prefissati; la Provincia di Ferrara si impegna a renderla nota a tutto il personale, ai propri fornitori e disponibile al pubblico e a chiunque ne faccia richiesta.

ART. 15 - NORMATIVA GENERALE

L'esecuzione del contratto è regolata da:

- il presente Capitolato d'oneri e dal bando-disciplinare di gara;
- l'offerta tecnica presentata dal concorrente affidatario;
- il Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato R.D.23/5/1924, n. 827;
- il D.Lgs. 29/12/2003, n. 387 e relativi Decreti attuativi;
- il D.Lgs. 19/8/2005, n. 192 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs. 26/10/2005, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007 "Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 45 del 23 Febbraio 2007 (conto energia) e successive modificazioni e integrazioni;
- il Codice Civile.

Timbro e firma del Legale Rappresentante

Ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 1341 del codice civile, l'affidatario, come sopra rappresentato, dichiara di accettare espressamente le clausole previste agli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 15.

Per accettazione espressa

Timbro e firma del Legale Rappresentante